

PIEMONTE INDIPENDENT

STATUTO DEL MOVIMENTO .PIEMONTE INDIPENDENT

ART. 1 : COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

Il movimento politico-culturale denominato PIEMONTE INDIPENDENT viene costituito ai sensi di quanto previsto dall' art.18 dalla Costituzione Italiana.

La sede provvisoria del movimento è situata in Corneliano d'Alba, Via c.colombo 18/A- C.a.p. 12040, (CN).

La durata del movimento è illimitata, fino ad eventuale scioglimento dell' assemblea dei soci ai sensi dell' art. 7.

ART. 2 : SIMBOLO

Il simbolo del movimento "PIEMONTE INDIPENDENT" ha forma ovale ed è costituito da una croce bianca in campo rosso bordato di bianco, rosso e verde, ossia i colori della bandiera nazionale.

Al centro di suddetta croce è collocata la scritta recante il nome del movimento "PIEMONTE INDIPENDENT".

IL PIEMONTE , la regione che ha pensato e dato vita a questo movimento federale. Seguono, disposti in ordine alfabetico, i nomi di tutte le altre Regioni d'Italia che potranno aderire con noi usando la nostra bandiera e scrivere il nome della propria regione e la scritta indipendente con il dialetto di appartenenza . i nomi delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.

Abbiamo richiamato le altre Regioni d' Italia all' interno dello statuto PIEMONTE INDIPENDENT per una duplice ragione:

- innanzitutto perchè non vogliamo intaccare in alcun modo l'Unità nazionale ma, al contrario, vorremmo operare sempre nel pieno rispetto di essa;

- inoltre, ma non meno importante, riteniamo sia interesse di ciascuna Regione d'Italia tutelare le proprie risorse,caratteristiche e peculiarità per rispondere in maniera ottimale alle necessità ed ai bisogni del proprio territorio nonchè della propria gente. E' questo il motivo per cui vorremmo dare alle Regioni maggior autonomia e per il quale abbiamo posto tra i nostri obiettivi primari l' adozione del federalismo .

ART. 3 : VALORI E SCOPO

Il movimento " PIEMONTE INDIPENDENT I" si propone in primo luogo di tutelare le necessità e gli interessi della popolazione e del territorio REGIONALI.

Segno concreto della difesa della tipicità della Regioni vuole essere la tutela del dialetto

REGIONALE , oggi pressoché sconosciuto dalla maggior parte dei giovani .

Il movimento vuole eliminare le province.

Ulteriore primario obiettivo che si intende conseguire è la riduzione del numero dei Deputati unitamente al ridimensionamento degli stipendi dei politici: riteniamo infatti motivo di vergogna che un deputato guadagni in un mese più di quanto un operaio possa guadagnare in un intero anno di lavoro.

Conseguentemente a quanto anzidetto, riteniamo opportuno che i politici debbano accedere alla pensione di anzianità alla medesima età di tutti gli altri lavoratori italiani.

Il movimento PIEMONTE INDIPENDENT vuole dare ascolto alla voce della gente comune e pertanto ci proponiamo di adeguare il sistema pensionistico al caro vita in quanto giudichiamo inammissibile che, in un Paese democratico, gli anziani non abbiano la possibilità di vivere dignitosamente con la propria pensione.

Di primaria importanza riteniamo inoltre l' abolizione dell' ICI (imposta comunale sugli immobili) sulla prima casa: la casa è un diritto di tutti i cittadini e non è giusto gravarla di tale onere!

Sull' ordine di tale idea intendiamo re-inserire l' equo canone di affitto sugli alloggi : oggi i cittadini non sono più in grado di sostenere i costi del canone di locazione in quanto troppo onerosi.

Pensiamo sia necessario stabilire un controllo sui prezzi di tutti i prodotti alimentari di prima necessità: alleggerire la piccola e fondamentale spesa quotidiana costituisce la base del miglioramento del bilancio familiare.

Occorre inoltre garantire la buona assistenza ospedaliera incrementando i controlli relativi alle strutture sanitarie nel loro insieme.

Essendo l' Italia una Repubblica democratica fondata sul lavoro riteniamo doveroso garantire a tutti, ed in primo luogo ai giovani, il posto di lavoro a tempo indeterminato. Occorre pertanto che per il datore di lavoro sia più vantaggioso assumere un dipendente a tempo indeterminato anziché, come accade oggi, a tempo determinato mediante l'uso di contratti atipici.

Vogliamo tutelare l' incolumità della popolazione, perché ormai la gente si sente minacciata non soltanto quando percorre a piedi una qualsiasi strada delle nostre città, o quando viaggia su un mezzo pubblico: oggi non ci si può più nemmeno permettere il "lusso" di sentirsi tranquilli all' interno delle proprie abitazioni!

Coscienti del fatto che il cammino da percorrere in tal senso sia impervio e quanto più difficoltoso, riteniamo necessario che:

- sia regolato il flusso di immigrazione verso il nostro Paese;
- sia definitivamente bloccato il flusso migratorio di clandestini;
- vengano fisicamente ed immediatamente espulsi dal nostro Paese gli immigrati irregolari e gli extracomunitari in genere che commettano atti criminosi di qualunque entità;

PIEMONTE INDIPENDENTE

- siano accorciati i tempi della giustizia, perché una sentenza definitiva che giunge soltanto dopo anni di dibattimento in tribunale non è in grado di risarcire chi ha subito un'offesa del danno patito;
- la pena per i delitti commessi deve essere certa e puntuale, adeguatamente proporzionata al fatto criminoso;
- sia incrementata la presenza delle forze dell'ordine nelle strade dei paesi e delle città;
- sia fatto carico ai Comuni di controllare che il numero di persone che vivono all'interno di una medesima unità abitativa sia compatibile con la possibilità di condurre una vita dignitosa e rispettosa delle norme igienico-sanitarie.

Ulteriore e fondamentale obiettivo del movimento PIEMONTE INDIPENDENTE è quello di accrescere l'economia regionale nei suoi molteplici aspetti. In particolare, ci proponiamo di:

- promuovere e tutelare i territori REGIONALI ed i prodotti tipici della Regione;
- re-inserire il controllo delle licenze commerciali che devono essere concesse in base al numero di abitanti residenti in ciascun paese e città;
- restituire speranza ai professionisti, ai piccoli imprenditori, agli artigiani ed ai commercianti che negli ultimi anni sono stati costretti a chiudere le loro attività a causa della pesante pressione fiscale;
- varare leggi che abbassino i costi di contabilità e di gestione delle attività suddette, in quanto tali categorie di lavoratori, dovendo dedicare molto tempo alla burocrazia, sono di conseguenza costrette ad aumentare i costi del proprio lavoro. Tali costi gravano sui consumatori finali dei servizi da loro prodotti, in altre parole gravano sui cittadini. Si calcola che lo snellimento della gestione di queste attività comporterebbe una diminuzione del costo della manodopera e delle prestazioni professionali pari al 30%.
- diminuire almeno del 50% il costo dell'Iva in quanto tale imposta grava pesantemente sul cittadino;
- inserire nelle buste paga dei dipendenti l'aumento ISTAT annuale, così da restituire loro un quasi bilanciamento con il caro vita.

Il movimento REGIONI INDIPENDENTI intende inoltre essere organo di ricezione e di successiva denuncia, effettuata tramite i mezzi di informazione, di tutte le irregolarità e degli sperperi di denaro pubblico causati dagli organi politici e di governo provinciali, regionali, e nazionali, comunali,

Art.4

Denominazioni

Le sezioni regionali del movimento PIEMONTE INDIPENDENTE che vorranno aderire con noi assumeranno le seguenti denominazioni: Basilicata indipendente, Calabria indipendente, Campania indipendente, Emilia Romagna indipendente, Friuli Venezia Giulia indipendente, Lazio indipendente, Liguria indipendente, Lombardia indipendente, Marche indipendente, Molise indipendente, Piemonte indipendente, Puglia indipendente, Sardegna indipendente, Sicilia indipendente, Toscana indipendente, Trentino Alto Adige indipendente, Umbria indipendente, Valle d'Aosta indipendente, Veneto indipendente.

Art. 5 - Sedi regionali federali

Sezione regionale del movimento PIEMONTE INDIPENDENTE ha sede principale A CORNELIANO D ALBA via C.Colombo 18A, salvo deroga del Consiglio Federale.

Art. 6 – Confini territoriali

La definizione dei confini territoriali delle varie sedi spetta al Consiglio Federale nazionale.

Art. 7 - Padri Fondatori del movimento PIEMONTE INDIPENDENTE

Coloro che, in data _____, hanno creato il movimento federale "PIEMONTE INDIPENDENTE" nonché i Soci Fondatori intesi come le persone fisiche che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo del Movimento assumono la qualifica di Padri Fondatori del movimento "PIEMONTE INDIPENDENTE".

I Padri Fondatori del MOVIMENTO "PIEMONTE INDIPENDENTE" sono membri di diritto del Congresso Federale nazionale e, in situazioni di straordinaria necessità, svolgono funzione consultiva del Segretario Federale nazionale e del Consiglio Federale nazionale.

I provvedimenti sanzionatori e non, nei confronti dei Padri Fondatori sono di esclusiva competenza del Consiglio Federale nazionale.

Art. 8 - Scioglimento

Lo scioglimento del movimento può essere deliberato dal Congresso, ordinario o straordinario, con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento del movimento, si procede alla divisione del patrimonio e devoluto in donazione benefiche italiane

PIEMONTE INDIPENDENTE

ORGANI della FEDERAZIONE

Art. 9 - Organi Federali nazionali del Movimento PIEMONTE INDIPENDENTE

Sono organi Federali : segretario federale nazionale, il consiglio federale nazionale, il congresso federale nazionale,

il presidente federale nazionale, il segretario amministrativo federale nazionale ,il collegio federale nazionale dei revisori dei conti,

il collegio federale nazionale dei probiviri.

Art. 10 - Il Congresso Federale nazionale

Il Congresso Federale nazionale è l'organo rappresentativo di tutti gli associati delle Sedi nazionali del movimento "PIEMONTE INDIPENDENTE" e può modificare lo Statuto. Esso stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento ed esamina le attività svolte dalle sue sedi sul territorio Nazionale. Partecipano al Congresso Federale nazionale, con diritto di parola e di voto, oltre ai membri di diritto, i delegati espressi dai Congressi federali provinciali delle rispettive Sezioni Nazionali provinciali . Il Congresso Federale nazionale è convocato dal Presidente Federale nazionale ogni cinque anni in via ordinaria; in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei membri del Consiglio Federale nazionale o il Segretario Federale nazionale. In prima convocazione, tutte le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei delegati. In seconda convocazione, a maggioranza semplice dei delegati, salvo ove altrimenti disposto dallo Statuto.

Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste dal regolamento del Congresso federale nazionale .

Art. 11 - Elezioni

Il Congresso Federale provinciale elegge il presidente Federale provinciale, tra coloro che hanno maturato 5 (cinque) anni di anzianità di militanza o riconfermano l'attuale presidente .

Tale carica è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale Nazionale.

Elegge inoltre, altri membri del Consiglio Federale provinciale , secondo le prescrizioni di cui al successivo Art.13, quarto comma.

Art. 12 - Delegati

Il numero dei delegati è così determinato, su base Nazionale:

1 (uno) che siano militanti del movimento da minimo 5 anni e che anno mostrato fedeltà e militanza attiva verso il movimento;

2 (due) le sedi che anno prodotto più risultati positivi nel tesseramento al movimento PIEMONTE INDIPENDENTE e anno chiuso i bilanci più positivi anno precedenza dei loro militanti alla candidatura a incarichi provinciali .

(3) le sedi provinciali che anno prodotto più tesserati al movimento PIEMONTE INDIPENDENTE e anno chiuso i bilanci più positivi anno precedenza dei loro militanti alla candidatura a incarichi federali nazionali

a questi si aggiungono, in qualità di delegati: il Presidente Federale provinciale, i membri del Consiglio federale provinciale , Padri Fondatori, i Presidenti Nazionale federale, i Segretario nazionale federale , i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia, anche ed eventualmente ad assemblee sciolte, purché in regola con le norme sul tesseramento dei Soci Militanti.

Il Consiglio federale provinciale ha la facoltà di concedere e regolamentare l'uso delle deleghe.

PIEMONTE INDIPENDENTE

Art. 13 - Il Consiglio Federale nazionale

Il Consiglio Federale nazionale determina l'azione generale del Movimento, specificamente sotto il profilo organizzativo, in esplicitazione del programma elaborato dal Congresso Federale nazionale.

Dura in carica cinque anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri.

Il Consiglio Federale nazionale è composto da:

il Segretario Federale nazionale;

il Presidente Federale nazionale;

il presidente Amministrativo Federale nazionale;

il Coordinatore delle Segreterie federale nazionale

i presidenti di ciascuna Sezione provinciale federale.

Partecipano con diritto di parola:

,rappresentante del Coordinamento Federale dei Giovani PIEMONTE INDIPENDENTE .

IPRESIDENTI FEDERALI PROVINCIALI e delle Sezioni , in caso di impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio Federale nazionale, potranno farsi sostituire dai rispettivi vice Presidenti federale provinciale o vicari.

Il Consiglio Federale nazionale delibera a maggioranza semplice e con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

In caso di parità di voti, il voto del Segretario Federale nazionale vale doppio.

Con apposita delibera, il Consiglio Federale nazionale può estendere la partecipazione alle sue riunioni od alle riunioni dei Consigli provinciali, in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto, anche ad altri appartenenti al Movimento, od a sue strutture collaterali, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici, per la trattazione di argomenti specifici. Tale delibera è revocabile dal Consiglio Federale nazionale

Art. 14 - Competenze del Consiglio Federale provinciale

E' di competenza del Consiglio Federale provinciale :

- a) eleggere il Presidente Federale provinciale ;
- b) nominare il Rappresentante del Coordinamento Federale provinciale – Giovani PIEMONTE INDIPENDENTE , su indicazione dello stesso Coordinamento;
- c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione provinciale ;
- d) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;
- e) deliberare in ordine alla decadenza dei suoi membri;
- f) approvare, modificare ed integrare i regolamenti della Federazione nazionale , nonché quelli dei Congressi Federali Nazionali;
- g) stabilire le quote associative e la loro ripartizione;
- h) gestire il fondo comune.
- i) verificare l'adozione e l'attuazione delle sue delibere da parte delle Sezioni federali provinciali del Movimento;
- j) vigilare sull'osservanza dello Statuto e sul comportamento politico delle Sezioni provinciali federali

PIEMONTE INDIPENDENTE

h) la valutazione di eventuali richieste di riammissione al Movimento.

In occasione di consultazioni elettorali politiche o europee, il Consiglio Federale nazionale, sentito il parere dei presidenti federali provinciali, delibera, sulla base dei candidati proposti da ciascun Consiglio provinciale, la composizione delle liste e la designazione dei capilista, laddove previsti. Con le stesse modalità, designa i candidati nelle elezioni regionali nonché i candidati alla carica di Presidente di Provincia o di Sindaco nei comuni capoluoghi di provincia;

Il Consiglio federale provinciale potrà emanare, di volta in volta, appositi regolamenti che dovranno essere rispettati dai singoli candidati sia perché venga accettata la loro candidatura sia per il corretto svolgimento delle campagne elettorali.

Al Consiglio Federale provinciale spettano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del Movimento, esso può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture del Movimento.

Il Consiglio Federale provinciale nomina tra i propri membri un comitato esecutivo, i cui poteri sono disciplinati da delibera del Consiglio Federale provinciale stesso.

In caso di vacanza della carica di Presidente Federale provinciale e il vice presidente federale provinciale, il Consiglio Federale provinciale nomina il nuovo Presidente. Il Consiglio Federale provinciale dura in carica cinque anni. Esso si riunisce su convocazione del Segretario Federale nazionale, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri. In assenza del Segretario Federale nazionale, il Consiglio Federale nazionale è presieduto dal Presidente Federale nazionale o da un loro delegato.

Il membro eletto al Consiglio Federale nazionale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni, anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Federale nazionale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso Federale nazionale. Analogamente si provvederà alla sostituzione del membro, decaduto o deceduto, in difetto di non eletti della stessa provincia del membro da sostituire, il Consiglio federale Nazionale, provvederà direttamente alla nomina di un suo rappresentante. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Federale provinciale comportano la convocazione automatica, entro 120 giorni, del Congresso straordinario; in questo caso, i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli organizzativi, saranno dimezzati.

I poteri e le competenze del Consiglio Federale provinciale vengono, per questo periodo, assunte dal presidente federale provinciale o, per impedimento o dimissioni di quest'ultimo, dal Presidente Federale nazionale. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Federale provinciale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Federale provinciale, per richiesta del Segretario Federale nazionale, può sciogliere il Consiglio federale provinciale che operi in palese contrasto con la linea politica, morale ed amministrativa stabilita dal Congresso Federale nazionale delle "PIEMONTE INDIPENDENTE", sostituendolo con un Commissario Federale nazionale e convocando un Congresso straordinario della Sezione federale provinciale stessa. Tale deliberazione motivata, deve essere assunta con la maggioranza semplice dei membri del Consiglio Federale provinciale. Il Congresso straordinario della Sezione federale provinciale sciolta dovrà tenersi entro il termine definito dal Consiglio Federale nazionale.

Art. 15 - Il Segretario Federale nazionale

Il Segretario Federale nazionale rappresenta politicamente e legalmente "PIEMONTE INDIPENDENTE" di fronte ai terzi ed in giudizio. Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli Organi del Movimento. Esegue e coordina le direttive del Congresso Federale nazionale; convoca e presiede il Consiglio Federale nazionale e la Segreteria Politica Federale nazionale, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. Riscuote i finanziamenti pubblici ed i rimborsi elettorali per il movimento PIEMONTE INDIPENDENTE. Su delibera del Consiglio Federale nazionale, egli può delegare altri membri del Consiglio stesso a compiti specifici, anche di rappresentanza legale.

Il Segretario Federale nazionale può nominare o revocare uno o più suoi vice, per un massimo di tre di cui uno con funzioni di Vicario che partecipa ai lavori dell'Ufficio di Segreteria Politica.

Per dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Federale nazionale, il Consiglio Federale nazionale nomina un Commissario Federale nazionale "ad acta" e convoca il Congresso Federale nazionale straordinario, che si riunirà entro trenta giorni dall'evento, per l'elezione del nuovo Segretario Federale nazionale.

Art. 16 - Il Presidente Federale

Il Presidente Federale nazionale è eletto dal Consiglio Federale nazionale,

Il Presidente Federale nazionale convoca il Congresso Federale nazionale.

Presiede il Consiglio Federale nazionale in assenza del Segretario Federale nazionale.

Il Presidente Federale nazionale, in caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Federale nazionale e

PIEMONTE INDIPENDENTE

contestuale impedimento o dimissioni del Segretario Federale nazionale , assume i poteri e le competenze del Consiglio Federale nazionale, ai sensi dell'Art. 15

Art. 17 – L'Ufficio di Segreteria Politica

Il Segretario Federale nazionale , per l'esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Soci Militanti:

Il Responsabile Organizzativo Federale;

Il Responsabile degli Enti Locali "PIEMONTE INDIPENDENTE" Federali nazionali;

Il Responsabile dell'Ufficio Legislativo "PIEMONTE INDIPENDENTE" e, se nominato, il Vice presidente Vicario;

i quali costituiscono, con il Segretario Federale nazionale e il Coordinatore delle Segreterie Nazionali, l'Ufficio di Segreteria Politica che, affiancato dalle Consulte, elabora le proposte di legge per la Regione e i Parlamenti.

L'eventuale nomina, o revoca, sarà comunicata al Consiglio Federale nazionale.

Art. 18 - Il Coordinatore delle Segreterie federale provinciale

Il Coordinatore delle Segreterie federale provinciale è nominato ed eventualmente revocato dal Segretario Federale nazionale e può essergli concessa delega di visione totale. Può partecipare ai lavori dei Consigli federali provinciali , con diritto di parola; verifica l'adozione e l'attuazione delle delibere del Consiglio federale provinciale da parte della Sezioni federale Nazionale e vigila sull'osservanza dello Statuto e sul comportamento politico delle Sezioni federali provinciali del Movimento.

Art. 19 - Il Responsabile Organizzativo provinciale

Tutte le competenze del Responsabile Organizzativo provinciale sono disciplinate da opportuno Regolamento del Consiglio Federale nazionale.

E', in ogni modo, esclusa qualsiasi funzione d'indirizzo, decisione e coordinamento politico all'interno e all'esterno del Movimento.

Art. 20 - Gli Enti Locali "PIEMONTE INDIPENDENTE " PROVINCIALI

Gli Enti Locali "PIEMONTE INDIPENDENTE " PROVINCIALI elaborano la concreta applicazione delle linee politiche del Movimento, secondo le direttive del Consiglio Federale provinciale e forniscono il supporto tecnico, giuridico e legislativo agli organismi del Movimento.

Art. 21 – Il Coordinamento Federale dei Giovani "PIEMONTE INDIPENDENTE "

Il Coordinamento Federale del Movimento dei Giovani "PIEMONTE INDIPENDENTE ", attraverso un proprio regolamento, approvato dal Consiglio Federale nazionale, coordina l'attività dei gruppi giovanili istituiti e regolamentati dai singoli Consigli provinciali.

ECONOMIA della FEDERAZIONE

Art. 22 - Economia

La Federazione non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e possesso di ciascuna Sezione provinciale costituisce il patrimonio unico ed indivisibile delle "PIEMONTE INDIPENDENTE "

Il diritto d'utilizzo del patrimonio del Movimento spetta alle sue Sezioni, secondo un criterio territoriale.

Il Movimento garantisce l'impiego dei mezzi finanziari e degli strumenti di ciascuna Sezione Nazionale nel rispettivo territorio.

Art. 23 - Patrimonio

Il patrimonio del Movimento è costituito:

dai beni immobili e mobili di proprietà delle "PIEMONTE INDIPENDENTE ", ovunque si trovino, acquistati direttamente dall "PIEMONTE INDIPENDENTE ", o dalle sue Sezioni federali provinciali o comunque pervenuti;

da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

PIEMONTE INDIPENDENTE

Le entrate del Movimento sono costituite:

dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

dalle sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore del Movimento;

dalle quote provenienti dalle sue Sezioni federali provinciali, secondo quanto stabilito dal Consiglio Federale nazionale;

dal contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge;

da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;

dalla contribuzione volontaria dei cittadini, in base alla normativa vigente;

queste risorse costituiscono un fondo comune che il movimento "piemonte indipendente" utilizza ai suoi fini e che può altresì servire a sostenere la Sezione federali provinciali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale nazionale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del Movimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non sono imposte dalla legge.

Art. 24 - Rimborsi e Contributi

I rimborsi elettorali per le elezioni saranno suddivisi fra la sede federale nazionale e la sue Sezioni provinciale, secondo le modalità stabilite, di volta in volta, con delibera del Consiglio Federale nazionale.

Dal rimborso elettorale per le elezioni politiche ed europee, saranno detratte e rimborsate le spese sostenute dalla struttura federale del Movimento, alla quale andrà un'ulteriore quota pari al 50% del residuo netto, per il suo finanziamento.

Il rimanente sarà suddiviso con delibera del Consiglio Federale nazionale, nel seguente modo:

il contributo proporzionale al numero dei voti, secondo la legge relativa, verrà suddiviso tra le Sezioni provinciali secondo i voti riportati;

l'eventuale quota fissa, spettante per legge a ciascuna lista che abbia conseguito il numero dei seggi e dei voti previsti dalla legge per ottenere il rimborso, verrà suddivisa in parti uguali fra tutte le sedi del movimento

;

la suddivisione di eventuali contributi non specificamente stabilita dalla legge in vigore o dallo Statuto delle "PIEMONTE INDIPENDENTE", verrà deliberata dal Consiglio Federale nazionale.

Il Consiglio Federale nazionale può deliberare l'esclusione dalla ripartizione di quella Sezione federali provinciali nelle cui circoscrizioni elettorali non è stato eletto alcun parlamentare. Eventuali altri finanziamenti pubblici ai partiti verranno introitati dal Movimento e suddivisi tra le Sezioni federali provinciali, con delibera del Consiglio Federale nazionale, che preciserà i tempi e le modalità dell'erogazione. In quest'ultimo caso, il Consiglio Federale nazionale avrà la facoltà di stabilire la percentuale da trattenere e destinare alle esigenze finanziarie della sedi.

Art. 25 - Spese del Movimento

Le spese del Movimento sono le seguenti:

spese generali federali nazionali ;

spese per la stampa, attività di informazione, di propaganda, editoria, discografia, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;

spese per campagne elettorali;

investimenti;

sovvenzioni a sostegno di altri Movimenti autonomisti;

ogni altra spesa inerente le finalità del Movimento, comprese le spese delle Sezioni Nazionali e Provinciali.

AMMINISTRAZIONE della FEDERAZIONE

Art. 26 – Il Comitato Amministrativo Federale provinciale

PIEMONTE INDIPENDENTE

La gestione amministrativa e contabile del Movimento è affidata al Comitato Amministrativo Federale provinciale, costituito da 3 (tre) membri, nominati dal Consiglio Federale nazionale, tra coloro che hanno svolto incarichi di Amministrazione federale nazionale o Federale provinciale o di Gruppo Parlamentare.

Il Consiglio Federale provinciale, all'interno del Comitato Amministrativo, nomina il presidente Amministrativo provinciale, al quale compete la responsabilità amministrativa e contabile del Movimento e funge da Presidente del Comitato stesso.

Il Comitato Amministrativo provinciale gestisce i flussi finanziari del Movimento nei limiti delle norme di legge in materia e nel pieno rispetto delle indicazioni e deliberazioni del Consiglio Federale nazionale, nonché nei limiti delle disponibilità di cassa.

Il presidente o il Comitato Amministrativo provinciale, in ogni momento, possono essere revocati dal Consiglio Federale nazionale.

Il Comitato Amministrativo provinciale si riunisce nei tempi e secondo le procedure stabilite dal comitato stesso o per effetto di delibera del Consiglio provinciale.

Le principali attribuzioni del Segretario Amministrativo provinciale sono:

l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonché richieste di fidejussioni, sul territorio dell'Unione Europea;

la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;

la sottoscrizione di mandati di pagamento;

l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;

la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;

la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti al Movimento, ad esclusione del finanziamento pubblico ai partiti, dei rimborsi elettorali e delle risorse conseguenti alla ripartizione del fondo previsto dalle leggi in materia di contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, la cui riscossione spetta al Segretario Federale nazionale;

la gestione della contabilità del Movimento, la tenuta dei libri contabili, la stesura dei bilanci e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;

ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.

Il Comitato Amministrativo Federale provinciale controlla l'intero iter amministrativo ed interviene con firma congiunta con il Presidente federale provinciale, in ogni operazione superiore all'importo stabilito dal Consiglio Federale nazionale.

Il Segretario Amministrativo provinciale rilascerà apposita delega ai presidenti Amministrativi, per stipulare e sottoscrivere, limitatamente alle rispettive sedi del Movimento, contratti di locazione immobiliare, o contratti di locazione finanziaria, o di lavoro, o d'opera, o di somministrazione, o di fornitura e di apertura di conti correnti presso la banca indicata dal delegante, senza possibilità di scoperto. Nella delega sarà contenuta l'espressa facoltà di trasferire, in tutto od in parte, i medesimi poteri ai Segretari Amministrativi Provinciali, e così di seguito sino ai delegati di cui all'Art. 49 del presente Statuto.

Il Consiglio Federale nazionale potrà conferire al Segretario Amministrativo provinciale altre specifiche attribuzioni.

Il Segretario Amministrativo, sentito il parere del Comitato Amministrativo Federale nazionale, predispone ai sensi della Legge n°2 del 2 gennaio 1997 e della Legge n°460 del 4 dicembre 1997:

il bilancio consuntivo, l'inventario e quant'altro inerente per legge;

il bilancio preventivo.

L'esercizio finanziario annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo bilancio consuntivo deve essere predisposto entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario e deve essere approvato dal Consiglio Federale nazionale, entro i quindici giorni successivi.

Nel bilancio deve essere indicato il riparto delle entrate e delle uscite tra Organizzazione Federale nazionale, Sezioni federali provinciali e organi di informazione delle "PIEMONTE INDIPENDENTE". Il Segretario Amministrativo redige, entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario, l'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà del Movimento. Il Consiglio Federale nazionale, approvato il bilancio consuntivo, delega il Segretario Amministrativo provinciale alla sua pubblicazione secondo la legge.

Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il 20 dicembre di ogni anno, sulla base delle direttive del Consiglio Federale nazionale. Per gravi e comprovati motivi, il Consiglio provinciale potrà consentire una proroga dei suddetti termini. Il bilancio preventivo sarà approvato entro il 31 gennaio dell'anno di competenza. Nel corso dell'anno, il Consiglio provinciale potrà effettuare delle correzioni e degli aggiustamenti, sulla base del reale andamento economico e della chiusura del conto consuntivo.

Il Comitato Amministrativo Federale nazionale può, in ogni momento, effettuare congiuntamente ispezioni e controlli amministrativi e

PIEMONTE INDIPENDENTE

contabili, relativamente a qualunque articolazione del Movimento. Quando l'esito delle ispezioni e dei controlli rilevi gravi irregolarità, il Consiglio Federale nazionale può deliberare la sospensione delle erogazioni, senza esclusione e, qualora applicabili, delle sanzioni disciplinari.

Il Consiglio Federale nazionale emanerà un regolamento interno di contabilità ai fini della uniformazione della tenuta contabile a livello federale, centrale e periferico.

ELEZIONI

Art. 27 - I Gruppi Parlamentari

I parlamentari espressi dal "PIEMONTE INDIPENDENTE", si costituiscono in gruppo, il cui presidente riferisce direttamente al Segretario Federale nazionale e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Federale nazionale. L'adesione al gruppo da parte di eletti espressi da altri movimenti politici dovrà essere preventivamente concordata con il Segretario Federale nazionale, con il quale andrà altresì concordata l'adesione ad altro gruppo, degli eletti nelle liste del Movimento, qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.

Le spese per la campagna elettorale delle "PIEMONTE INDIPENDENTE" sono decise tenendo conto di un'equa utilizzazione all'interno della struttura.

Art. 28 - Le Elezioni Amministrative

Ciascun Consiglio PROVINCIALE potrà nominare una Commissione elettorale per la preparazione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative.

La Commissione così costituita dura in carica fino allo svolgimento delle elezioni cui fa riferimento.

Art. 29 - I Gruppi Consiglieri

Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri espressi dal Movimento si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce direttamente al Segretario federale nazionale per quanto riguarda i Consiglieri regionali, al presidente federale Provinciale per quanto riguarda i Consiglieri provinciali, Comunali e Circoscrizionali. Il Capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio federale Nazionale. L'adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovrà essere preventivamente concordata con il Consiglio federale Nazionale, con il quale andrà altresì concordata l'adesione degli eletti nelle liste del Movimento ad altro Gruppo qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.

ISCRIZIONE alla PIEMONTE INDIPENDENTE

Art. 30- Iscrizione al Movimento

Si possono liberamente iscrivere al Movimento, conseguendo la qualifica di Socio, tutti i maggiorenni che s'impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto.

I Soci appartengono a due qualifiche differenti:

Soci - Militanti federali ;

Soci Sostenitori federali

I Soci minorenni, se autorizzati anche da uno solo dei genitori, potranno essere iscritti solo come Soci Sostenitori.

E' intransmissibile la quota o contributo associativo.

Art. 31 - Soci

a) I Soci i-Militanti, hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del Movimento e di rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio Federale nazionale. Essi godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti; devono essere iscritti alle Sezioni Comunali dove svolgono la militanza attiva e volontaria.

La qualifica di Socio Militante è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, associazione segreta, occulta o massonica o a liste civiche non autorizzate dall'organo competente.

Il verificarsi di tale incompatibilità comporta l'espulsione automatica ed immediata dell'associato.

b) I Soci Sostenitori non vantano alcun diritto di voto, né diritto elettorale interno al Movimento, né il dovere di partecipazione alla sua vita attiva. Essi sono iscritti nell'apposito libro tenuto dal presidente Provinciale e possono essere depennati, con deliberazione inappellabile del Consiglio Direttivo Provinciale, con conseguente perdita della qualifica e del diritto di una nuova iscrizione al Movimento.

PIEMONTE INDIPENDENTE

Art. 32 Perdita della qualifica di Socio Militante

a) Declassamento

I Consigli Direttivi di Sezione comunale nel mese precedente a quello previsto per l'inizio del tesseramento per l'anno successivo, procedono alla verifica dell'effettiva militanza degli iscritti, verbalizzando la delibera di non rinnovo della tessera di Socio Militante, per l'anno immediatamente successivo, a coloro che, senza giustificati motivi, hanno deliberatamente interrotto la militanza attiva, venendo meno ai doveri di cui all'Art. 31. La delibera di cui sopra, equivale al declassamento del socio stesso.

Contro simile decisione può essere interposto ricorso dagli interessati, al rispettivo Consiglio Direttivo Provinciale.

Il Consiglio federale Nazionale può procedere autonomamente alla verifica della Militanza e all'eventuale revoca della stessa.

L'autosospensione o autodeclassamento dei Soci Militanti, costituisce il presupposto indiscutibile per provvedere alla revoca immediata della qualifica di Socio Militante e il declassamento a Sostenitore con il dovere, da parte degli interessati, di ripetere l'iter previsto per riacquisire la militanza.

b) Azzeramento

Per azzeramento della militanza si intende quel provvedimento che determina il declassamento di almeno i 2/3 (due terzi) dei S.M iscritti nella Sezione interessata, con la conseguente decadenza degli stessi dalle cariche eventualmente ricoperte. Tale provvedimento, per i livelli cittadino e circoscrizionale, è di esclusiva competenza del Consiglio federale Nazionale, mentre per il livello provinciale, è competente il solo Consiglio provinciale.

I giudizi così espressi, si intendono inappellabili.

Entro quindici giorni dalla deliberazione, ogni decisione in proposito, debitamente motivata, dovrà essere comunicata a tutti gli interessati, a mezzo raccomandata A.R. o qualunque altro mezzo che dia possibilità di riscontro.

I Soci -Militanti declassati, saranno iscritti come Sostenitori e potranno riassumere la qualifica di Soci Militanti secondo le procedure di cui allo specifico Regolamento.

Art. 33 - Tesseramento

L'importo della quota associativa viene fissato, di anno in anno, dal Consiglio Federale nazionale

A ciascun associato sarà rilasciata una tessera nella quale dovrà essere specificato se trattasi di Socio Militante o Socio Sostenitore.

Eventuali modifiche grafiche della tessera dovranno essere approvate dal Consiglio Federale nazionale entro il 30 agosto di ogni anno, viceversa resterà in vigore la veste grafica precedente.

Ogni Socio Militante è tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 giugno dell'anno successivo.

Decorso il termine del 30 giugno, i Soci non in regola con il versamento della quota, non possono partecipare alla vita attiva del Movimento, decadendo dalla qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta.

Art. 34 - Decadenza degli Associati

La qualità di Socio si perde:

per decesso;

per dimissioni;

per decadenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 33 del presente Statuto;

per espulsione, come previsto dall'Art. 54 del presente Statuto e secondo le procedure del Regolamento.

Le SEZIONI delle "PIEMONTE INDIPENDENTE"

Art. 35 - Le Sezioni

PIEMONTE INDIPENDENT

LO STATO FEDERALE È COMPOSTO, in Sezioni Provinciali, Circostrizionali e Comunali. Ciascuna Sezione è rappresentata dal rispettivo PRESIDENTE e retta da un Consiglio Direttivo, eletti direttamente o indirettamente attraverso Assemblee o Congressi.

L'estensione territoriale, la costituzione, l'organizzazione, le competenze e le funzioni delle Sezioni Comunali, Circostrizionali, Provinciali o di eventuali Comitati di coordinamento comunale, saranno disciplinate da appositi regolamenti deliberati dal Consiglio federale Nazionale ed approvati dal Consiglio provinciale.

Le SEZIONI NAZIONALI

Art. 36 - Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è l'organo plenario rappresentativo di tutti gli associati di ciascuna provincia dell' "PIEMONTE INDIPENDENT".

Stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento a livello nazionale, in conformità con le linee fondamentali stabilite dagli Organi provinciali, ed esamina le attività svolte dagli Organi ad esso assoggettati.

Il Congresso Nazionale è convocato dal Segretario federale Nazionale su delibera del Consiglio federale nazionale, ogni cinque anni in riunione ordinaria, ed in riunione straordinaria su richiesta dei due terzi dei membri del Consiglio federale Nazionale o del Consiglio provinciale.

Esso delibera a maggioranza semplice.

Al Congresso federale Nazionale partecipano con diritto di voto:

il Segretario federale Nazionale;

il Presidente federale Nazionale;

i Parlamentari ed i Consiglieri federali provinciali

i delegati eletti dai Congressi federali Provinciali;

i Membri del Consiglio federale Nazionale uscente;

i Membri del Consiglio federale provinciale ;

i Presidenti federali di Provincia;

i Sindaci federali dei capoluoghi di Provincia.

I delegati sono eletti su base provinciale, fra i Soci -Militanti, secondo le modalità ed i numeri definiti, di volta in volta, dal Consiglio Federale nazionale garantendo un numero minimo di delegati per provincia.

Il Congresso federale Nazionale elegge:

il segretario federale nazionale

il Collegio Nazionale dei Probiviri;

il Collegio federale Nazionale dei Revisori dei Conti;

i componenti elettivi del Consiglio federale Nazionale, il cui numero sarà definito con apposito regolamento del Consiglio Federale nazionale, garantendo la rappresentanza di ciascuna Sezione Provinciale;

i delegati al Congresso Federale nazionale .

Il regolamento del Congresso federale nazionale Nazionale è stabilito dal Consiglio Federale nazionale su proposta dei singoli Consigli federali provinciali

PIEMONTE INDIPENDENTE

Art. 37 - Il Consiglio federale provinciale

Il Consiglio federale provinciale determina l'azione del Movimento in sede Nazionale, in esplicitazione del programma e della linea politica elaborata dal Congresso Federale nazionale .

Il Consiglio federale provinciale è composto da:

il Presidente federale provinciale;

il Segretario Amministrativo provinciale , il quale ha diritto di voto nelle sole discussioni a carattere economico e amministrativo;

i presidenti federali provinciali di ciascuna Sezione Provinciale;

i membri eletti dal Congresso ;federali provinciali

Alle riunioni del Consiglio federale provinciale partecipano con diritto di parola: il Responsabile Organizzativo federale provinciale il quale provvederà alla redazione del relativo verbale e il Responsabile degli Enti Locali provinciali .

Il Consiglio federale provinciale delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi membri ed a maggioranza semplice.

E' di competenza del Consiglio federale provinciale :

approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Sezione federale provinciale ;

deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate per legge o per Statuto ad altri organi;

controllare la regolare tenuta del libro dei Soci Sostenitori e dei Soci -Militanti tenuto dall'Organo federale provinciale ;

deliberare in ordine alla decadenza od espulsione degli associati nei casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;

delegare membri del Consiglio federale provinciale a stare in giudizio in ogni sede a tutela degli interessi della federale provincia .

Il Consiglio federale provinciale dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del presidente federale provinciale , oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione del mese di agosto è facoltativa. Il membro elettivo del Consiglio Nazionale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni, anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio federale provinciale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso federale provinciale . Se trattasi di un presidente federale Provinciale questo è dichiarato decaduto anche dalla carica federale provinciale e viene sostituito, fino alla data del Congresso federale Provinciale ordinario, da un Commissario eletto dal Consiglio federale provinciale .

Art. 38 - Il presidente federale provinciale

Il presidente federale provinciale rappresenta politicamente e legalmente la propria Sezione federale provinciale , di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente federale provinciale dura in carica cinque anni e la sua carica, è incompatibile con qualunque altra carica interna al Movimento, eccettuate quelle di diritto. In caso di vacanza, le sue funzioni saranno provvisoriamente attribuite al vice Presidente provinciale che resterà in carica sino al suo rientro comunicato al consiglio federale provinciale .

Il presidente federale provinciale esegue e coordina le direttive del Congresso federale provinciali ; convoca il Consiglio federale provinciale e ne coordina le attività riferendo al Consiglio stesso, ogni qualvolta ne sia richiesto. Su delibera del consiglio federale provinciale egli può delegare altri Soci -Militanti a compiti specifici di rappresentanza.

Il presidente federale provinciale può nominare o revocare uno o più suoi vice, per un massimo di tre di cui uno con funzioni di Vicario che lo può rappresentare.

Il presidente federale provinciale elegge domicilio legale presso la sede di cui all'Art. 6 del presente Statuto.

Art. 39 - Il Presidente Nazionale

Il Presidente federale provinciale è eletto dal Consiglio federale provinciale , ne fa parte di diritto e dura in carica 5 (cinque) anni.

Il Presidente federale provinciale , in caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio federale provinciale, assume i poteri e le competenze del Consiglio federale provinciale .

La sua funzione primaria è quella di fare opera di mediazione fra le varie componenti del Movimento, laddove se ne ravvisi la necessità.

PIEMONTE INDIPENDENT

Art. 40- L'Ufficio di Segreteria Nazionale

Il Segretario Nazionale, per l'esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Soci Ordinari-Militanti:

il Responsabile Organizzativo Nazionale;

il Responsabile degli Enti Locali federali provinciali ;

ai quali potrà delegare parte dei suoi poteri.

L'avvenuta nomina o revoca, sarà comunicata al Consiglio federale Nazionale.

Art. 41 - Il Responsabile Organizzativo federale Nazionale

Tutte le competenze del Responsabile Organizzativo federale nazionale sono disciplinate da opportuno Regolamento emanato dal Consiglio federale Nazionale.

E', in ogni modo, esclusa qualsiasi funzione d'indirizzo, decisione e coordinamento politico all'interno e all'esterno del Movimento.

Art. 42 - L'Ufficio Enti Locali PIEMONTE INDIPENDENT federale Nazionali

L'Ufficio Enti Locali PIEMONTE INDIPENDENT federale Nazionale, è diretto dal suo responsabile. In sintonia con il corrispondente Ufficio degli Enti Locali provinciali Federali, elabora la concreta applicazione delle linee politiche del Movimento e fornisce il supporto tecnico, giuridico e legislativo agli organi nazionali e periferici del Movimento.

ECONOMIA delle SEZIONI federali provinciali

Art. 43 - Entrate

Le entrate della sezione sono costituite:

dalle quote sociali annuali;

dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

dalle sottoscrizioni per la stampa;

dai contributi erogati da parte del Movimento;

da donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente;

dal contributo dei rappresentanti in organismi elettivi, enti e organismi esterni a livello federale nazionale o federale provinciale .

La misura e la destinazione di tale contributo sono regolate dal Consiglio federale Nazionale.

Art. 44 - Spese

Le spese sono le seguenti:

spese generali;

spese dell'apparato federale nazionale;

spese delle organizzazioni federale provinciali periferiche;

spese per la stampa, attività di informazione e propaganda tra cui l'editoria, la discografia, la diffusione radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;

spese per campagne elettorali;

investimenti.

PIEMONTE INDIPENDENTE

L'AMMINISTRAZIONE

Art. 45 - L'Amministrazione federale provinciale

L'Amministrazione della Sezione Nazionale si articola su due livelli: centrale (federale provinciale) e periferico (comunale).

L'Amministrazione Centrale della Sezione federale provinciale è affidata al Comitato Amministrativo Centrale che è composto da 3 (tre) Soci -Militanti, nominati dal Consiglio federale provinciale anche tra i suoi membri. Esso sovrintende a tutta l'attività di riscossione delle entrate e di erogazione delle spese di gestione del patrimonio. Il Consiglio federale provinciale nomina, fra i membri del Comitato Amministrativo Centrale, il presidente Amministrativo provinciale che assume le funzioni di Presidente del Comitato Amministrativo Centrale.

Il presidente Amministrativo provinciale predispone:

a) Il bilancio consuntivo e l'inventario.

L'esercizio finanziario annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo bilancio consuntivo dovrà essere predisposto entro il 28 febbraio e dovrà essere, a sua volta, approvato dal Consiglio federale provinciale entro 15 giorni da tale data. Il presidente federale Amministrativo redigerà, entro il 28 febbraio, l'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà del Movimento.

b) Il bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo dovrà essere redatto entro il 10 dicembre, sulla base delle direttive del Consiglio federale provinciale, tenendo conto dei bilanci preventivi dei Consigli Direttivi comunali. Nel bilancio deve essere indicato il riparto delle entrate tra organizzazione centrale e organizzazioni periferiche.

Tale delibera dovrà essere ratificata entro 15 giorni dal Consiglio federale provinciale.

Art. 46 - L'Amministrazione periferica comunale

L'Amministrazione delle entrate e delle spese delle Sezioni Provinciali è affidata al presidente federale Amministrativo Provinciale, nominato dal rispettivo Consiglio Direttivo federale Provinciale. Il Consiglio Direttivo federale Provinciale deve inviare al Consiglio d'Amministrazione federale nazionale il bilancio preventivo per l'anno entrante entro il 1° dicembre di ogni anno, ed entro il 15 febbraio deve inviare allo stesso organo un rendiconto consuntivo completo della sua attività amministrativa. Sia il bilancio preventivo che il bilancio consuntivo sono redatti sotto la responsabilità del presidente Amministrativo federale Provinciale, controfirmati dal segretario federale nazionale, approvati dal Consiglio Direttivo federale nazionale entro 15 giorni da tale data può richiedere chiarimenti e documentazioni, nonché disporre accertamenti contabili e ispezioni.

Il presidente federale Amministrativo Provinciale potrà nominare, con apposite deleghe, suoi delegati nelle Sezioni Comunali e di Circoscrizione.

CONTROLLO dell'AMMINISTRAZIONE provinciale e PERIFERICA

Art. 47 - Il Collegio Federale nazionale dei Revisori dei Conti

Il controllo amministrativo generale è effettuato dal Collegio Federale nazionale dei Revisori dei Conti, che è composto da tutti i Presidenti dei Collegi federali provinciali dei Revisori dei Conti. Il Segretario Federale nazionale nomina, ed eventualmente revoca, il Presidente che può anche non appartenere al Collegio dei Revisori dei conti, il quale costituirà il polo di riferimento e coordinamento generale. L'avvenuta nomina o revoca, sarà comunicata al Consiglio Federale nazionale.

Il Collegio Federale nazionale dei Revisori dei Conti si riunirà almeno una volta ogni semestre. Il Presidente Federale nazionale dei Revisori dei Conti può verificare, in ogni momento la gestione finanziaria e la contabilità del Movimento.

Il Presidente federale nazionale dei Revisori dei Conti, se richiesto, deve partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Federale nazionale. Il Collegio Federale nazionale dei Revisori dei Conti presenta una sua relazione annuale in unione al bilancio generale del Movimento; può presentare inoltre una relazione al Congresso Federale nazionale.

Art. 48 - Il Collegio federale provinciale dei Revisori dei Conti

Il controllo amministrativo federale provinciale è effettuato dal Collegio federale provinciale dei Revisori dei Conti dell'Organizzazione, che è composto da tre membri effettivi, eletti dal Congresso federale Nazionale assieme a tre supplenti fra esperti in materia contabile. Il Presidente federale provinciale, scelto fra i tre membri effettivi, dovrà essere preferibilmente iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti. Almeno due membri del Collegio federale provinciale dei Revisori dei Conti possono verificare, in ogni momento, la gestione finanziaria e la contabilità del Consiglio federale provinciale. I revisori dei Conti, se richiesti, devono partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio federale provinciale. Il Collegio federale provinciale dei Revisori dei Conti presenta una sua relazione annuale, in unione al bilancio generale del Movimento; può presentare inoltre una relazione al Congresso federale Nazionale.

In caso d'indisponibilità dei Revisori dei Conti provinciale, il Presidente federale provinciale può chiedere il supporto di un omologo di altra provincia federale o del nazionale.

PIEMONTE INDIPENDENTE

I Consigli federale provinciale potranno ammettere la candidatura a Revisore dei Conti federale provinciale o comunale anche dei semplici Soci Sostenitori, purché dotati di provate e specifiche capacità professionali.

Art. 49 - Il Collegio delle sedi territoriale dei Revisori dei Conti

Il controllo amministrativo della sede territoriale è effettuato dal Collegio territoriale dei Revisori dei Conti, che è composto da tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea territoriale assieme a tre supplenti. Almeno due membri del Collegio possono verificare, in ogni momento, anche individualmente, la gestione finanziaria e la contabilità del Consiglio Direttivo territoriale. Il Collegio territoriale dei Revisori dei Conti presenta una relazione annuale, in unione al bilancio della sede territoriale del Movimento e può presentare una relazione al Congresso sede territoriale.

In caso d'indisponibilità dei Revisori dei Conti, il Presidente della sede territoriale può chiedere il supporto di un omologo di altra sede territoriale o del federale provinciale.

I Revisori dei Conti, se richiesti, devono partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo sede territoriale.

Art. 50 - Incompatibilità

La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti, è incompatibile con qualunque altra carica interna al Movimento al medesimo livello, sia direttiva sia amministrativa, che di controllo; è altresì incompatibile con le cariche, sia direttive sia amministrative, ricoperte dal coniuge e/o parenti od affini, sino al terzo grado. Qualora venga meno il plenum dei membri effettivi, anche dopo il subentro dei supplenti, i rispettivi Consigli federali Provinciali, federali Nazionali provvederanno al reintegro.

IL SISTEMA di CONTROLLO e GARANZIA

Art. 51 - Controllo

In deroga alla giurisdizione ordinaria, il controllo sugli atti, sugli organi e sui membri del Movimento è effettuato nell'ambito territoriale da parte degli organi di livello superiore, previsti dagli Artt. 9 e 53 del presente Statuto.

Art. 52 - Il Controllo sugli Organi del Movimento

Fatta eccezione per la Circostrizione, che non ha il potere di sciogliere la Sezione Comunale, ma solo la facoltà di chiedere alla Provincia di adottare tale provvedimento, il controllo si effettua dall'organo di livello immediatamente superiore:

a seguito di tale controllo, potrà essere deliberato l'annullamento o la modificazione di singoli atti, assunti in palese difformità dallo Statuto, dai regolamenti e dalle linee d'azione del Movimento;

o, nei casi più gravi, lo scioglimento dell'organo.

Tale decisione deve contestualmente prevedere, con efficacia immediata, la nomina di un Commissario, cui sono riconosciuti i poteri dell'organo che va a sostituire.

Le dimissioni, o il Commissariamento del presidente, a seguito di provvedimento sanzionatorio da parte dell'organo superiore, possono determinare lo scioglimento dell'intero organo direttivo. In situazioni di particolare urgenza, il presidente dell'organo superiore, può procedere alla nomina, con efficacia immediata, del Commissario dell'organo sottoposto. Tale nomina dovrà essere ratificata nel corso della prima seduta utile del direttivo di riferimento.

Eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale provinciale, e fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto e dai Regolamenti in merito ai provvedimenti disciplinari, tutte le altre deliberazioni sono appellabili, entro quindici giorni dalla loro assunzione, presso l'Organo di livello immediatamente superiore a quello che ha adottato il provvedimento.

Il ricorso in appello non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Art. 53 - Il Controllo sui Membri del Movimento

Ogni Organo del Movimento vigila sull'osservanza dello Statuto da parte dei Soci e sul loro comportamento politico. Il Socio che venga meno ai propri doveri politici e morali di aderente al Movimento è deferito da un qualunque Organo territorialmente competente, all'Organo di livello immediatamente superiore, il quale delibera in merito se competente, ovvero trasmette la segnalazione al competente Organo.

L'Organo giudicante procederà all'accertamento dei fatti ed all'eventuale audizione del Socio deferito.

La rinuncia al diritto alla difesa non esime l'Organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

Il Consiglio federale Nazionale, o il Consiglio Federale provinciale, possono deliberare autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza, senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi precedenti.

Art. 54 - Sanzioni

PIEMONTE INDIPENDENTE

Le sanzioni applicabili sono:

- il richiamo scritto;
- la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi e l'automatica decadenza dalle cariche interne eventualmente ricoperte;
- l'espulsione dal Movimento a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci o di gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività del Movimento o ne compromettano la sua immagine politica.

Per indegnità, si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere Socio del Movimento e per offrirne un'immagine consona ai suoi principi.

Per gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività del Movimento si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica dello stesso, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.

I Soci eletti alla carica di Parlamentare, o di Europarlamentare, o di Consigliere che aderiscano a gruppi diversi da quelli indicati dal Movimento, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal competente Organo, non appena acquisita ufficialmente l'informazione.

Il richiamo scritto, la sospensione e l'espulsione sono di competenza dei Consigli federali Provinciali, federali Nazionali.

I provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto, e dovranno contenere, qualora opportuno, l'indicazione per la sostituzione del Socio sospeso o espulso.

La riammissione al Movimento, di soci colpiti da provvedimenti sanzionatori, fatti salvi i casi di quelli dell'Organo Federale nazionali, deve essere deliberata da parte dell'organo immediatamente superiore a quello che ha deliberato tale provvedimento.

La Cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex Socio o dei suoi eredi.

I PROBIVIRI

Art. 55 - Il Collegio Federale dei Probiviri

Il Collegio è composto da un membro per ciascuna Sezione federale provinciale, espresso dal rispettivo Consiglio federale provinciale; il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio Federale dei Probiviri, sentita la parte interessata e, quando opportuno, il delegato indicato dal Consiglio federale provinciale competente, giudica in ultima istanza con deliberazioni prese a maggioranza dei presenti, i ricorsi presentati dai Consigli federali provinciali contro le delibere dei Collegi federali Nazionali dei probiviri; è organo d'appello di secondo grado nei confronti delle decisioni assunte dal Consiglio federale Nazionale, nei casi di provvedimenti di espulsione. Sempre secondo le modalità del presente comma.

Il Collegio dei Probiviri, valutata la legittimità formale, procedurale o di merito della sanzione, la conferma o la revoca. Rinvia il caso per un suo riesame all'organo che ha assunto la sanzione. Il rinvio di cui sopra non sospende l'immediata esecutività eventualmente già deliberata.

I membri del Collegio dei Probiviri, sono tenuti al segreto d'ufficio, circa soci, organi sanzionatori e relative provenienze provinciali, anche una volta cessati dalla carica.

Il Collegio Federale dei Probiviri è dotato di un regolamento approvato dal Consiglio Federale nazionale. La carica di Probiviro Federale è incompatibile con qualsiasi carica o funzione interna al Movimento in ambito sia Federale provinciale, sia federale Nazionale, a qualunque livello. Qualora venga meno la metà dei membri effettivi, il Consiglio Federale nazionale, su designazione dei rispettivi Consigli federale provinciale, provvederà al reintegro.

Art. 56 - Il Collegio federale provinciale dei Probiviri

Il Collegio è composto da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, eletti dal Congresso federale provinciale fra i Soci Militanti nel rispetto dei termini temporali di cui al Regolamento, appartenenti ove possibile, a differenti province. In caso di impedimento o di dimissioni di un membro del Collegio lo sostituirà temporaneamente, ovvero subentrerà il supplente o, in caso di inapplicabilità di tale criterio, il Consiglio federale provinciale competente provvederà al reintegro.

Qualora venga meno il plenum dei membri effettivi, anche dopo il subentro dei supplenti, il Consiglio federale provinciale provvederà al reintegro.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione all'interno del Movimento, sia essa direttiva, organizzativa o amministrativa.

I membri del Collegio dei Probiviri, sono tenuti al segreto d'ufficio circa soci, organi sanzionatori e relative provenienze provinciali, anche una volta cessati dalla carica.

PIEMONTE INDIPENDENT

Il regolamento del Collegio federale provinciale dei Probiviri viene deliberato dal Consiglio federale provinciale .

Art – 57 Commissione Istruttoria Regolamenti.

E costituita la Commissione Regolamenti, composta dai presidenti federali provinciali , dal Responsabile Organizzativo Federale provinciale e dal Coordinatore delle sedi territoriali . La commissione così costituita dura in carica fino alla realizzazione dei regolamenti previsti dallo Statuto. Propone poi gli stessi al Consiglio Federale provinciale per la loro approvazione. La commissione si ricostituisce ogni qualvolta il Consiglio Federale nazionale ritiene necessario predisporre delle modifiche ai regolamenti. Alla prima costituzione essa deve predisporre i regolamenti di cui agli articoli: 31, 32, 34, 35, 37, 51, 52, 53, 54, del precedente Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI:

1

Il presente testo proposto dalla Commissione Statuto, costituisce testo base su cui proporre eventuali emendamenti.

.2

Dal presidente della Sezione Cittadina, competente per territorio, dipendono i Gruppi di Lavoro che operano nei centri privi di sezione. Tali gruppi sono composti da simpatizzanti e soci sostenitori e militanti . Hanno il compito di gestire, nell'ambito locale di loro competenza, la divulgazione del pensiero del movimento PIEMONTE INDIPENDENT , attraverso i sistemi ed i metodi ritenuti più efficaci.

3

Il Movimento potrà stabilire intese con Associazioni esterne che perseguono obiettivi finalizzati alla realizzazione della società PIEMONTE INDIPENDENT , della sua coscienza e della sua identità.

La decisione è assunta tramite delibera del Consiglio Federale. Il Consiglio Federale stabilisce, tramite specifici regolamenti, forma e modalità delle intese a livello Nazionale e Provinciale, disciplinando nel contempo, la partecipazione dei non iscritti.

4

Il Movimento sostiene e promuove le federali provincie del PIEMONTE INDIPENDENT , anche attraverso l'adesione ad enti, associazioni e fondazioni che si prefiggono di recepire i problemi ed i malcontenti dei cittadini.

5

La mancata e ingiustificata partecipazione, ancorché parziale dei delegati elettivi e di diritto al Congresso Federale Nazionale, e federale provinciale comporta la perdita di detta qualifica.

La legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal Collegio Federale nazionale dei Probiviri.

La perdita definitiva della qualifica dei delegati di diritto, costituirà criterio di valutazione per una loro candidatura alla carica istituzionale ricoperta.

NORME TRANSITORIE

1° Norma Transitoria

I Regimi d'Incompatibilità, l'Ineleggibilità così come le norme che definiscono il procedimento sanzionatorio, il tesseramento e le procedure per l'acquisizione della qualifica di Socio Militante, saranno disciplinate dal consiglio federale nazionale .

Il Consiglio Federale nazionale lo approverà nella prima seduta utile e in ogni caso, entro e non oltre 15 giorni dalla predisposizione degli stessi da parte della Commissione.

2° Norma Transitoria

.

, l'anzianità di Militanza, richiesta per ricoprire cariche a livello federale provinciale , è fissata in 5 (cinque) anni.

PIEMONTE INDIPENDENTE

Finanziamento del movimento

TUTTE LE PERSONE ELETTE AD INCARICHI PUBBLICI DAL PARTITO VERSERANNO MENSILMENTE IL 40% DELLO STIPENDIO NELLE CASSE DEL PARTITO STESSO. TALE SOMMA VERRA' UTILIZZATA PER SOSTENERE LE SPESE DI GESTIONE.

TUTTE LE SEDI DEL MOVIMENTO PROVVEDERANNO AL SOSTENTAMENTO DELLA SEDE STESSA MEDIANTE IL TESSERAMENTO DEI SOCI.
AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO TUTTE LE SEDI DOVRANNO REDIGERE UN BILANCIO CON IL RESOCONTO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO E DOVRANNO VERSARE L' EVENTUALE RIMANENZA NELLE CASSE DELLA SEDE FEDERALE PROVINCIALE.

LE SEDI LOCALI CHE VERSERANNO PIU' FONDI ALLA SEDE FEDERALE PROVINCIALE AVRANNO MAGGIOR DIRITTO DI PROPORRE PERSONE ALLE CANDIDATURE NEL CIRCONDARIO FEDERALE PROVINCIALE.
ALLO STESSO MODO, LE SEDI FEDERALI PROVINCIALI CHE VERSERANNO MAGGIORI FONDI NELLE CASSE DEI GOVERNI FEDERALI NAZIONALI AVRANNO MAGGIOR DIRITTO DI PRESENTARE PERSONE ALLE CANDIDATURE PER LE POLITICHE NAZIONALI ITALIANE .

I FINANZIAMENTI DELLO STATO ED I FINANZIAMENTI CHE AZIENDE E ISTITUTI VORRANNO CONCEDERE AL PARTITO VERRANNO INTERAMENTE VERSATI NELLE CASSE DELLA SEDE FEDERALE NAZIONALE.

LA PAGINA POLITICA DEL MOVIMENTO SARA' PUBBLICATA E GESTITA CON APPROVAZIONE DEGLI ORGANI DIREZIONALI DELLA SEDE FEDERALE NAZIONALE.

LA SEDE FEDERALE NAZIONALE ENTRO IL 30 GENNAIO DI OGNI ANNO DOVRA' PUBBLICARE IL BILANCIO DELL' ANNO PRECEDENTE E TUTTI I BILANCI DELLE SEDI TERRITORIALI FEDERALI, PROVINCIALI FEDERALI E FEDERALI NAZIONALI .

Nomina del padre fondatore:

- RADOSTA BIAGIO
-

Incarichi federali nazionali :

Il Consiglio Federale è composto da:

il Segretario Federale nazionale

il Presidente Federale nazionale

il PRESIDENTE Amministrativo Federale nazionale

il Coordinatore delle Segreterie federale Nazionale

i PRESIDENTI di ciascuna Sezione FEDERALE PROVINCIALE

-